SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

119° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili » **(407-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 1576

Discussione e approvazione:

« Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » **(1387-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* 1577, 1578
COPPOLA 1577, 1578
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1578
MARIANI . . . . . *Pag.* 1578
PETRELLA 1577
SABADINI 1577, 1578

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » **(1619-B)** (*D'iniziativa dei senatori Sica ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* 1579 1580, 1581 e *passim*
COPPOLA . . . . . 1580, 1582, 1583 e *passim*
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 1581, 1582, 1583 e *passim*
MARIANI 1581, 1583, 1585
MARTINAZZOLI 1580, 1581
SABADINI . . . . . 1582, 1583, 1584 e *passim*
SICA . . . . . 1582, 1584, 1585 e *passim*
VALITUTTI . . . . . 1580, 1581, 1583 e *passim*

Rinvio della discussione:

« Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente de-

roga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 » **(2471)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 1579
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1579
VALITUTTI 1579

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili » (407-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono di carattere essenzialmente formale e riguardano soltanto l'articolo 1, il quale è rimasto invariato fino alla lettera *b*) compresa e nell'ultimo comma, mentre le lettere *c*) e *d*) sono state modificate, la prima sostituendo alle parole « conservatore capo », le altre « primo dirigente », in quanto evidentemente la denominazione della qualifica è così mutata; la seconda è stata modificata nella punteggiatura e cioè prima delle parole « Con la stessa procedura e.. », invece del punto e a capo si è preferito, giustamente mettere il punto e virgola senza andare a capo. Questa punteggiatura mi sembra effettivamente più esatta sotto il profilo della tecnica legislativa.

L'articolo 2 non è stato modificato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura delle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« *c*) da un dirigente superiore degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento ».

Le metto ai voti.

(*Sono approvate*).

L'ultimo comma dell'articolo 1 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (1387-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

Le modifiche apportate dalla Camera al testo non sono sostanziali. Il punto da prendere in considerazione riguarda la decorrenza del provvedimento. Noi avevamo stabilito la decorrenza dal 1° gennaio 1974, mentre la Camera ha spostato tale decorrenza al 1° gennaio 1976 a causa probabilmente del tempo trascorso tra la nostra approvazione, avvenuta il 15 maggio 1974, e quella della Camera dei deputati avvenuta il 10 marzo 1976. Faccio notare che non è ancora pervenuto da parte della 5ª Commissione il previsto parere e che non è ancora decorso il termine stabilito dal Regolamento per la sua emissione. Mi chiedo, pertanto, se non sia necessario attendere detto parere e di conseguenza rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E T R E L L A . Ma in prima lettura la 5ª Commissione aveva già espresso il parere favorevole.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Sì, ma riguardava la decorrenza dal 1974; penso che dovremmo rinviare.

C O P P O L A . Ritengo che in sede di approvazione del bilancio erano state previste le maggiori somme ai fini dell'applicazione di questo disegno di legge. La logica, pertanto, porterebbe a ritenere che questo ostacolo del parere ancora non pervenuto sia superabile.

S A B A D I N I . Per quanto riguarda il parere della 5ª Commissione, io personalmente non lo riterrei necessario, però capisco che attenderlo può essere motivato da ragioni di prudenza. Ma prendo la parola per un'altra ragione e cioè perchè mi interessa sollevare una questione di sostanza: noi non possiamo ignorare le aspettative che l'approvazione del disegno di legge con decorrenza 1° gennaio 1974 ha fatto nascere. Nel corso di indagini svolte in alcune carceri noi stessi abbiamo sentito sollevare proteste per le somme irrisorie erogate e tali proteste, se ben rammento, a Firenze in particolare, erano fondate e ben motivate; ricordo che addirittura gli agenti ci dissero che in certe circostanze di particolare bisogno erano stati costretti a ricorrere a collette e ad altri mezzi umilianti. Soltanto un criterio di lesina, che non condivido, può spiegare perchè, per il solo fatto che la Camera ha approvato il provvedimento con due anni di ritardo, si è ritenuto di dover anche posticipare la data di decorrenza fissata dal Senato.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Vi è da considerare il problema della retroattività.

S A B A D I N I . Non si tratta di una legge penale. A me pare che sia una questione di giustizia sostanziale per evitare di colpire aspettative che, in fondo, sono molto modeste. Ripeto, non capisco il perchè di questo ritocco che appare formale, ma nei confronti delle persone interessate diventa sostanziale. Io sarei anche dell'opinione di modificare nuovamente il disegno di legge e di rinviarlo alla Camera se ciò non rappresentasse un ulteriore ritardo e devo perciò riconoscere che purtroppo ci troviamo nella condizione di dover dare conferma ad una norma che non è corretta nei confronti degli interessati.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Anche se non si tratta di una legge penale, il problema della retroattività rimane.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Principio generale è che la legge disponga per l'avvenire non per il passato e naturalmente ha vigore dal momento in cui viene perfezionata secondo le procedure previste. Il tempo intercorrente per addivenire all'approvazione non può essere preso in considerazione, almeno di regola. Comprendo l'osservazione sotto il profilo umano, ma anche per questo mi sembra che insistere per un rinvio alla Camera, alla fin fine, non risulti utile.

SABADINI. Quest'ultima è l'unica considerazione che può valere, perchè altrimenti, data la sostanza del problema, sarei favorevole a rinviare il disegno di legge alla Camera.

MARIANI. Le osservazioni del senatore Sabadini sono esatte, però data l'attuale situazione di carattere generale, mi pare che convenga approvare il disegno di legge così come è perchè altrimenti il provvedimento potrebbe decadere, con maggiore danno per gli interessati Vorrei poi aggiungere che, durante l'esame del disegno di legge in prima lettura, era stato già espresso un parere favorevole da parte della 5ª Commissione, che concerneva una estensione maggiore nel tempo dell'onere previsto; e mi pare che fosse superfluo richiedere tale parere oggi quando, con la posticipazione della decorrenza, tale onere viene ad essere ridotto rispetto a quando approvammo il disegno di legge nel 1974.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In realtà mi sembra — può darsi che mi sbagli — che quando la 5ª Commissione espresse il suo parere favorevole parlò dell'anno finanziario 1974 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ed il 1976 fa parte degli esercizi successivi. D'altronde vi è da notare che la modifica della Camera comporta una minore spesa, in quanto la decorrenza dell'onere gravante sul bilancio del Ministero è posticipata all'esercizio 1976.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* È una questione delicata, per cui è necessario l'accordo di tutti.

COPPOLA. Bisogna esprimerlo apertamente? Io lo ritenevo implicito! Comunque, per le ragioni di ordine pratico espresse già dai colleghi, ritengo di poter superare la questione. Forse si poteva concordare sull'osservazione fatta dal senatore Sabadini, ma anche lì suffragano ragioni di ordine pratico. La dizione adottata dalla Camera dei deputati, comunque, non risolve il problema ai fini della retroattività, perchè la decorrenza è dal gennaio 1976, cioè non si dice: « decorre dall'entrata in vigore della legge » e pertanto il provvedimento ha una certa retroattività, sia pure limitata nel tempo.

Tenuto conto della entità della materia che stiamo discutendo e del quadro generale politico, esprimo l'avviso che il disegno di legge possa essere approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poichè si tratta di una interpretazione regolamentare, tenuto conto dell'avviso unanime della Commissione e del fatto che la 5ª Commissione ha già espresso il suo parere in prima lettura, tanto che si è impegnata la spesa anche per gli anni successivi al 1974, ritengo che si possa procedere oltre.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, è elevato a lire 30.000, a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 1976.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 2009 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1976 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 » (2471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 », già approvato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

Informo la Commissione che non si potrà procedere alla discussione del presente disegno di egge in quanto non ci sono ancora pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Gli uffici del Ministero mi hanno fatto presente che bisognerebbe pensare anche alle elezioni future. Chiedo pertanto alla Commissione se non ritiene di decidere prima su questo punto e poi di chiedere il parere alla 1ª e alla 5ª Commissione.

V A L I T U T T I . Non abbiamo molto tempo e se si dovesse decidere di modificare il disegno di legge, dovremmo rinviarlo alla Camera dei deputati!

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè non si fanno altre osservazioni, la discusisone del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619-B), d'iniziativa dei senatori Sica ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », d'iniziativa dei senatori Sica, Barra, Manente Comunale e Leggieri, già approvato dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati.

In sostituzione del senatore Licini, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, assumerò io stesso le funzioni di relatore.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 6 aprile è stato approvato l'articolo 1 ed è stata sospesa la discussione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 dai senatori Valitutti, Mariani e Filetti e dal senatore Licini. L'emendamento proposto dai senatori Valitutti, Mariani e Filetti, sostitutivo del testo dell'articolo 2, suona così:

« Il n. 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« la dichiarazione della certezza del l'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone a norma dell'articolo 49 ».

L'emendamento sostitutivo proposto dal relatore Licini, che faccio mio, recita testualmente:

« ... 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti, ai sensi del precedente articolo 49, con specificazione dei mezzi ed elementi a tale fine usati e valutati dal notaio ».

A mio avviso la formula migliore è ancora quella approvata dalla Camera dei deputati che suona: « ... 4) la dichiarazione dell'accertamento dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49, oltre alla attestazione resa dai fidefacenti nella ipotesi di loro intervento ».

C O P P O L A . Certamente, e se non vogliamo discostarci molto dalla dizione approvata dalla Camera dei deputati, che ha deliberato approfondendo molto la questione, penso che avendo accolto nel primo articolo il criterio della certezza, anche in questo articolo non ci si può che riportare allo stesso concetto della certezza anche per evitare una contraddizione in termini. Quindi, se questa Commissione ha ritenuto di dover affermare che il notaio deve avere la certezza, sia pure non pregressa, la menzione successiva, a mio modo di vedere, deve riferirsi alla certezza. Cioè non ci può essere un affievolimento di responsabilità. Dico questo non solo per una questione di coerenza, ma anche perchè questa è la volontà dell'intera Commissione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Quale relatore ritiro l'emendamento presentato e propongo di mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati con la sola sostituzione dell'espressione: « dell'accertamento » con l'altra: « della certezza ».

V A L I T U T T I . A me sembra che l'emendamento da me proposto sia più rispondente all'osservazione del senatore Coppola.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Rileggiamolo: « 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone a norma dell'articolo 49 ». Già, ma con questa formulazione si rinuncia all'accertamento!

M A R T I N A Z Z O L I . Se ricordo esattamente, mi pare che il problema che in qualche modo era rappresentato nell'emendamento Licini, del quale si è occupata la Commissione nella precedente seduta, non era un problema nominalistico ma di certezza sostanziale. Perchè, in sostanza, che cosa si dice con questa legge? Si prende atto che è fittizio immaginare che così come si svolge oggi la professione notarile si possa pensare ad un notaio che secondo i vecchi canoni sia sempre certo dell'identità; però il problema a questo punto è diventato questo e cioè che dal documento, ossia dall'attestazione del notaio, siano chiaramente valutabili gli elementi in base ai quali il notaio ha raggiunto la sua certezza. Perchè questo è il dato di fondo: non mi interessa niente che il notaio si dichiara certo, ma voglio sapere perchè si dichiara certo! Altrimenti, per volere in qualche modo riparare a quanto di artificioso accade oggi, usiamo una soluzione ugualmente e forse più artificiosa, in quanto addirittura

non lo costringiamo neanche più a dichiarare un falso *in pectore*, ma gli diciamo: inventerai al momento opportuno le ragioni per le quali sei certo!

Quindi, al di là della struttura testuale della formula, sono favorevole al significato dell'emendamento Licini, che era quello di fare in modo che contestualmente alla garanzia di affermazione di certezza vi fosse una motivazione del perchè questa certezza era raggiunta, in modo che si potesse, in casi eventuali di errore, valutare la consistenza di questo stesso errore oppure immaginare una operazione fuorviante rispetto alle garanzie che il notaio deve offrire.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* A seguito di queste considerazioni, do nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal relatore:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti, ai sensi del precedente articolo 49, con specificazione dei mezzi ed elementi a tale fine usati e valutati dal notaio ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La specificazione, naturalmente, serve quando la certezza viene acquisita al momento dell'attestazione, non quando la certezza è pregressa.

V A L I T U T T I . Io sono d'accordo.

M A R I A N I . A mio parere, a titolo di maggiore specificazione, si potrebbe aggiungere un subemendamento al testo proposto dal senatore Licini, facendo riferimento al secondo comma dell'articolo 49.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Facendo riferimento alla seconda ipotesi sempre del primo comma.

M A R I A N I . Altrimenti dobbiamo indicare anche i mezzi attraverso i quali si acquisisce la conoscenza.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Secondo il senatore Mariani, si capisce la distinzione tra la certezza acquisita al momento dell'attestazione dell'atto e la certezza, invece, pregressa? Questo è il punto.

M A R I A N I . Rileggiamo l'articolo 49.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* L'articolo 49, nel testo approvato dice:

« Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

A tal fine il notaio può avvalersi altresì di due fidefacenti da lui conosciuti che possono essere anche testimoni ».

Poi vedremo, in sede di coordinamento, se vi è una contraddizione o meno tra il primo e il secondo capoverso; attualmente, comunque, l'articolo 49 è quello che ho letto.

L'emendamento proposto dal senatore Licini, prevede non solo la dichiarazione della certezza dell'identità delle parti, ma anche la specificazione dei mezzi e degli elementi a tali fine usati dal notaio. Il senatore Mariani sembrava non soddisfatto di questa impostazione.

M A R I A N I . Se si modifica l'articolo 49, posso essere d'accordo, perchè potremo richiamarlo nel senso più preciso che era stato proposto dal mio emendamento; altrimenti, occorre una specificazione in base alla quale, solo nella ipotesi seconda del primo comma, la necessità di chiarire come la certezza è stata acquisita dovrebbe essere precisata.

M A R T I N A Z Z O L I . Desidero soltanto ribadire che non mi sembra che dalla lettura dell'articolo 49 si ricavi quella opportunità di specificazione nell'emendamento Licini di cui parlava il senatore Mariani, perchè l'emendamento stesso si riferisce complessivamente al contenuto dell'articolo 49

che in sostanza sostituisce alla conoscenza diretta da parte del notaio l'accertamento attraverso elementi indiretti.

L'esigenza espressa dall'emendamento Licini, che ritengo del tutto legittima, è che, contestualmente all'affermazione del raggiungimento della certezza, risultino, in modo che siano verificabili, gli elementi attraverso i quali si è pervenuti all'accertamento; il che si riferisce all'attuale testo dell'articolo 49.

C O P P O L A . L'emendamento proposto dal senatore Valitutti mi sembrerebbe forse più chiaro in riferimento a quanto approvato all'articolo 1. Il suo accoglimento, però, implicherà necessariamente in sede di coordinamento una modifica all'altro capoverso, perchè il collegamento con la dizione « a tal fine » non regge.

Sarà quindi opportuno che i colleghi valutino con maggiore attenzione quanto previsto dall'emendamento Valitutti.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* La differenza tra i due emendamenti è questa: l'emendamento proposto dal relatore prevede la specificazione dei mezzi ed elementi a tal fine usati dal notaio; l'emendamento proposto dal senatore Valitutti, invece, non prevede tale specificazione, perchè dice: « la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone norma dell'articolo 49 ».

In sostanza, il primo emendamento chiede la motivazione; il secondo emendamento, invece, non mi pare che chieda la stessa cosa. Questo è il punto.

S I C A . Ma il punto si ricollega a tutta la discussione fatta la volta scorsa sulla certezza e sull'accertamento, sul rilievo, formulato mi pare dall'onorevole Sottosegretario, a proposito dei tre momenti: quello della certezza pregressa, quello della certezza acquisita al momento della sottoscrizione dell'atto da parte del notaio, quello dell'accertamento che può essere realizzato in base alla nuova dizione soltanto attraverso i testi fidefacenti, perchè l'esibizione di un documento o l'acquisizione di qualsiasi altro elemento atto a formare il convincimento della certezza della identità personale delle parti da parte del notaio significa raggiungimento della certezza e non più accertamento.

Allora mi pare che, rimanendo sempre fermo il dubbio sulla opportunità di quella dizione « a tal fine » inserita nel secondo comma dell'articolo 49, che deve essere corretta in sede di coordinamento perchè non era quello il senso con cui abbiamo votato l'articolo 49, rimanga la modifica dell'articolo 51 con il ritorno al testo approvato dal Senato, integrato — mi sembra giusto — dall'emendamento proposto dal senatore Licini, o, se vogliamo, dall'emendamento proposto dal senatore Valitutti.

Comunque, dobbiamo considerare acquisito il principio della certezza e non più dell'accertamento.

S A B A D I N I . Il senatore Sica propone allora di ritornare al testo approvato dal Senato?

S I C A . L'articolo 2 approvato dalla Camera dobbiamo modificarlo, perchè prevede la dichiarazione dell'accertamento della identità personale delle parti, mentre il testo approvato dal Senato prevedeva la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti. Noi avevamo fissato il proncipio che il notaio non dovesse fare la dichiarazione dell'accertamento, ma della certezza acquisita anche mediante l'esibizione del documento o qualsiasi altro mezzo atto a formare il suo convincimento.

Il principio della certezza per noi resta salvo; solo in caso di mancata possibilità per il notaio di dichiarare questa certezza, il notaio stesso può avvalersi di testi fidefacenti. Dobbiamo ora decidere se accogliere l'emendamento proposto dal senatore Licini oppure quello proposto dal senatore Valitutti, che a mio parere è un po' più ampio.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei riprendere brevemente la discussione della volta

scorsa, per sintetizzarla e per avere le idee più chiare.

L'articolo 49 della legge alla quale ci riferiamo recitava: « Il notaio deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti ». E qui siamo nel caso della certezza pregressa. Lo stesso articolo, nel capoverso successivo diceva: « In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacenti da lui conosciuti, i quali possono essere anche testimoni ».

La volta scorsa abbiamo raggiunto, io credo, un accordo su questo punto: esistono due tipi di certezza, una pregressa e una acquisita al momento dell'attestazione. Dovremmo però prevedere che in mancanza di certezza e quindi in caso contrario, il notaio si possa avvalere di due fidefacenti da lui conosciuti. Quindi, dovremmo ritornare sull'articolo 49 per renderlo coerente.

Se così è, allora nell'articolo 51 al n. 4), poichè il precedente testo diceva che l'atto deve contenere la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti, dovremmo ora dire: « la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti con l'indicazione, nell'ipotesi di certezza acquisita al momento della attestazione, dei mezzi ed elementi usati, o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacenti ».

In questo modo non ci sarebbero più dubbi e taglieremmo la testa al toro.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Rileggo il nuovo emendamento proposto dal Sottosegretario: « la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti con l'indicazione, nella ipotesi di certezza acquisita al momento dell'attestazione, dei mezzi ed elementi usati o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacenti ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In tal modo si chiarisce anche il riferimento all'articolo 49.

V A L I T U T T I . Intendiamoci, anche l'emendamento che io ho sottoscritto stabilisce implicitamente quello che l'emendamento del Sottosegretario specifica, poichè si riferisce direttamente all'ipotesi dell'articolo 49 nella nuova formulazione. Comunque, ritengo che una maggiore specificazione non modifichi la sostanza dell'emendamento, ma lo renda più facilmente applicabile.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Chiedo scusa, ma a me sembra che invece non sia così, prima di tutto perchè nel suo emendamento, senatore Valitutti, non è richiesta l'indicazione degli elementi e dei mezzi usati in nessun caso, mentre il nostro emendamento, accogliendo la proposta del senatore Licini, ritiene indispensabile tale indicazione; inoltre, l'obbligo dell'indicazione viene posto solo per l'ipotesi di certezza acquisita al momento della attestazione perchè non si può obbligare il notaio, quando la conoscenza è personale e pregressa, a dire come, quando e perchè ha conosciuto. Anche questo è un punto importante.

M A R I A N I . Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo perchè è in linea con l'osservazione che io stesso avevo fatto e cioè che sarebbe stato opportuno, con riferimento all'ipotesi dell'articolo 49, che la certezza acquisita nel momento in cui si procede all'atto fosse specificata nelle modalità e negli strumenti usati per acquisirla.

C O P P O L A . Per la verità l'emendamento del Governo, per la parte che ricalca quello del senatore Licini, cioè per la parte in cui si obbliga il notaio ad indicare gli elementi utilizzati, non mi convince completamente.

S A B A D I N I . Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo perchè raccoglie le diverse ipotesi, quella della certezza diretta, quella dell'accertamento che diventa pur sempre certezza tramite la valutazione degli elementi al momento delle

dichiarazioni contestuali, e quella dell'accertamento tramite i due fidefacenti. In questo modo, in primo luogo, viene rafforzato il senso di responsabilità del notaio nel momento in cui compie l'accertamento ed in secondo luogo diventa configurabile una responsabilità di ordine civile del notaio stesso. Infatti, se l'accertamento è a discrezione del notaio, costui non risponde nè civilmente nè penalmente, mentre nei termini fissati dall'emendamento il notaio compie pur sempre una valutazione che lo porta a rispondere civilmente di eventuali danni. Considero quest'ultima una giusta conseguenza.

Una cosa che non mi è chiara, però, è se la terza ipotesi di accertamento può o meno anch'essa ricondursi alla certezza.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La terza ipotesi non è di certezza, ma di accertamento attraverso i fidefacenti.

SABADINI. Ma in questo modo, allora, ci si riannoda ad una quasi irresponsabilità del notaio perchè si rendono responsabili i testimoni. Sarebbe pertanto preferibile cercare di portare anche questa ipotesi di accertamento tramite testimoni ad una ipotesi di certezza.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Intenzione del legislatore era di estendere le possibilità di accertamento; ricondurre anche questo caso a certezza vanificherebbe tale intenzione e aggraverebbe la posizione del notaio rispetto alla legge vigente.

COPPOLA. L'istituto dei fidefacienti è stato ritenuto necessario persino nel codice del 1913 per evitare che il cittadino venga a trovarsi nella impossibilità di stipulare se il notaio non lo conosce e non è in grado di fornire altri elementi di certezza...

SABADINI. Ha almeno che i fidefacenti siano personalmente noti al notaio...

COPPOLA. Sì, ma questo è previsto dalla legge.

SABADINI. Allora, va bene.

VALITUTTI. Suggerirei di aggiungere, alla fine dell'emendamento presentato dal Governo, dopo la parola « fidefacenti », le altre: « ai sensi dell'articolo 49 ».

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non sarei contrario all'aggiunta, ma faccio osservare che dalla lettura degli articoli che stiamo modificando della legge 16 febbraio 1913, n. 89, appare chiaro che il punto 4) dell'articolo 51 si riferisce all'articolo 49; non vorrei che un'ulteriore precisazione sembrasse riferirsi soltanto alla dichiarazione di accertamento tramite fidefacenti.

SICA. Potremmo dire: « valutati » anzichè « usati », perchè qui non si tratta di un uso dei mezzi, ma di una valutazione dei mezzi.

VALITUTTI. La sostituzione è un po' pericolosa, perchè quando noi ci colleghiamo al concetto dell'uso, ci colleghiamo ad un elemento oggettivo; viceversa, quando introduciamo il concetto della valutazione, ho paura che rischiamo di ancorare questa ipotesi ad elementi troppo fluttuanti. Sono, pertanto, dell'avviso che anche se letterariamente il termine « usati » è un po' rozzo, è tuttavia preferibile mantenerlo. Ripeto, dire « valutati » vuol dire aprire un campo difficilmente delimitabile.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Bisognerebbe dire: « elementi utilizzati ai fini della valutazione ».

SICA. Mi sembra che il termine « valutato » risponda esattamente al concetto che abbiamo accolto e cioè che la certezza si può acquisire in base ad un serie di valutazioni che sono fatte al momento stesso in cui si fa l'atto. Mi rendo conto che il termine « valuta-

to » dà anche un criterio soggettivo che può indurre a sua volta il magistrato a valutare se la valutazione del notaio è stata fatta in buona o in mala fede, se è stata fatta con diligenza, però resta la valutazione per il notaio, che è libero di valutare positivamente o meno gli elementi che lo hanno indotto poi ad attestare la certezza dell'identità delle parti. Che cosa si può fare? Facciamo un passo indietro e diciamo che solamente attraverso un uso meccanico e non il contributo soggettivo del notaio si deve arrivare alla valutazione?

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il senatore Valitutti pensa di potersi ritenere pago di una formula di questo tipo: « dei mezzi ed elementi utilizzati ai fini della valutazione », oppure rimane sempre la sua obiezione?

VALITUTTI. Se si dice: « utilizzati ai fini della valutazione » sono d'accordo.

PRESIDENTE, *f. f. relatore alla Commissione.* Il senatore Sica è favorevole a questa nuova formulazione: « dei mezzi ed elementi utilizzati ai fini della valutazione... »?

SICA. La trovo molto brutta.

COPPOLA. L'espressione « valutati » era preferibile anche in riferimento a quanto abbiamo approvato all'articolo 1. La dizione « usati » è più riduttiva, inoltre, delle responsabilità del notaio, il quale dice: ho usato questo mezzo. La valutazione, a mio avviso, implica un criterio di maggiore responsabilità.

VALITUTTI. A mio avviso il verbo usare esprime molto più oggettivamente il concetto, senza escludere quello che è il momento valutativo, perchè nel contesto si pone in rilievo in primo luogo l'acquisizione della certezza (ecco il momento valutativo) e poi si dice che il notaio deve tuttavia indicare i mezzi che ha adoperati per giungere a quella certezza. Il termine « usati », quindi, è veramente il più appropriato.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Certamente la parola « usati » garantisce di più il notaio, mentre l'espressione « valutati » aggrava la situazione. Potremmo eventualmente dire: « utilizzati ai fini... ».

VALITUTTI. Non è indispensabile!

MARIANI. Basta dire: « utilizzati ».

SABADINI. Sono d'accordo sulla dizione « utilizzati ai fini della valutazione » in quanto comprende ambedue i momenti: quello soggettivo e quello oggettivo.

VALITUTTI. Ritiro il mio emendamento.

MARIANI. Non è necessario aggiungere le parole « ai fini della valutazione », perchè quando si dice: « nell'ipotesi di certezza acquisita... » già si indica che è stata fatta una valutazione.

SABADINI. Io sono per la dizione: « utilizzati ai fini della valutazione ».

PRESIDENTE, *f. f. relatore alla Commissione.* L'emendamento non prevede l'espressione: « ai fini della valutazione ». Comunque dipende dall'onorevole Sottosegretario.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono d'accordo sulla dizione: « utilizzati ai fini della valutazione ». Sarà brutta, ma è chiara!

PRESIDENTE, *f. f. relatore alla Commissione.* Rileggo l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Sottosegretario:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti con l'indicazione, nell'ipotesi di certezza acquisita al mo-

mento dell'attestazione, dei mezzi ed elementi utilizzati ai fini della valutazione, o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacenti ».

V A L I T U T T I . Ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione.* Non manterrò l'emendamento che ho presentato. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Vorrei osservare, onorevoli colleghi, che vi è una contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dell'articolo 1. Pertanto, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, proporrei, quale modificazione di coordinamento, la soppressione, al secondo capoverso, delle parole « a tal fine ».

S I C A . Sono favorevole alla proposta del Presidente, poichè mi sembra risponda allo spirito con cui abbiamo votato il secondo comma dell'articolo 1.

C O P P O L A . Ritengo sia necessario adottare la stessa dizione della legge precedente. Si potrebbe dire: « In caso contrario il notaio deve accertarsene per mezzo di due fidefacenti da lui conosciuti che possono essere anche i testimoni ».

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione.* Ritengo esatta la sua osservazione, senatore Coppola. Si potrebbero sostituire alle parole « A tal fine », le altre: « In caso contrario » e sopprimere inoltre la parola « altresì ».

S A B A D I N I . Mi sembra che l'espressione « in caso contrario » non comporti una interpretazione precisa della volontà; non la userei in questo testo.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'ipotesi dei due fidefacenti era stata estromessa come ipotesi autonoma. Si è detto che non esiste certezza e che il notaio deve sempre accertarsi dell'identità delle parti, e può farlo anche al momento dell'attestazione. Per tale accertamento può avvalersi anche di due fidefacenti, i quali non servivano più per un'ipotesi a sè di un accertamento diverso dalla certezza; erano, invece, elementi dell'accertamento al momento dell'attestazione. La legge precedente stabiliva che il notaio deve essere personalmente certo dell'identità delle parti. In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacenti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni. In questo modo torniamo alla legge precedente: i due fidefacenti non servono come elementi dell'accertamento al momento dell'attestazione ma tornano a costituire un caso autonomo diverso dalla certezza. Occorre, pertanto, sopprimere la parola: « altresì ».

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione.* Con la modificazione di coordinamento, il secondo capoverso dell'articolo 1 sarebbe così formulato: « In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacenti da lui conosciuti, che possono assere anche i testimoni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con la modificazione di coordinamento testè approvata.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta con le modificazioni approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI